

Legge regionale 23 febbraio 2007 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2025

**Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.**

**Art. 63 octies**

*(Aggiornamento dello studio geologico relativo allo strumento urbanistico comunale)(1)*

1. Nei casi in cui, sul territorio comunale, si verifichi una calamità naturale che, per gravità ed estensione, comporti la necessità di adottare una variante dello strumento urbanistico comunale o intervenga una modificazione dell'assetto della sicurezza idrogeologica del territorio stesso, il Comune provvede ad aggiornare lo studio geologico di cui all'articolo 16, comma 2, della legge regionale 16/2009, anche in conformità alle previsioni del Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) e del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA).

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 93, comma 1, lettera c), L. R. 3/2024